

NUOVA ASSOCIAZIONE SAN MAURIZIO

Via I° Maggio n. 52 - 47030 Borghi (FC)



Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata "Nuova Associazione San Maurizio" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

La Nuova Associazione San Maurizio ha sede in Borghi, (FC), via I° Maggio n. 52. Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di assistere soggetti svantaggiati, quali tossicodipendenti o con patologie similari, ex detenuti, giovani e minorenni disagiati, nonché tutti coloro che vivano una condizione di emarginazione, con l'intento del loro recupero e reinserimento sociale e lavorativo.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere e gestire comunità di recupero per soggetti svantaggiati, anche in convenzione con le AUSL;
- promuovere e gestire iniziative di prevenzione contro il disagio sociale;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative di approfondimento volte alla prevenzione e cura del disagio sociale;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti che perseguono gli stessi fini;
- stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici, scuole ed altre agenzie educative per la prevenzione, il recupero sociale e il reinserimento lavorativo;
- formare operatori nel campo della prevenzione e cura del disagio sociale;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività commerciali previste dalla legislazione vigente, in via meramente strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Stefano Dumit

Alba M.

Roberto J.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 - Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se maggiorenni.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

Stefan Ahmad
Alban
Alban

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio o rendiconto;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.


Articolo 11

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: A large, stylized signature.
 - Middle: A signature that appears to read "M. M."
 - Bottom: A signature that appears to read "S. Papani" with the word "Ordinatore" written below it.

Articolo 12

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 13

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.
-

TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 01 ALLIATTO REGISTRATO A CESSA.

IL 22 GEN 2010 AL N. 481 100 3

IL DIE 0000





MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

90061790409

UFFICIO COMPETENTE

CESENA

DENOMINAZIONE

NUOVA ASSOCIAZIONE SAN MAURIZIO

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA I MAGGIO 52

C. A. P.

47030

COMUNE

BORGHI

PROV.

FC

RAPPRESENTANTE: COGNOME

MOLARI

NOME

MAURIZIO

CODICE FISCALE

MLRMRZ66H11H294V

DATA 26/01/2010

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

UT CESENA

IL FUNZIONARIO.....

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Roberto Casarelli

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.